



NOTIFICATO IL
9.1.2001

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Concetta Miozzi

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

ACQ

C.T.U. n° 9944

Il Comitato per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici del giudice composto da:

Dott. Quatraro	Bartolomeo	(delegato dal Presidente del Tribunale)
	Pizzi	(delegato dal Procuratore della Repubblica)
	Pizzi	(delegato dall'Ordine professionale)

riunitosi in data 26 SET. 2000 con l'assistenza del Segretario del Comitato, letta la domanda proposta da:

RECALCATI SILVIO

nato a Cernusco Sul Naviglio il 13.1.1962

res. a Milano via Puccini 3 - Tel. 02/9249565 9240590

volta ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici per la categoria ARCHITETTI

specialità:

Edilizia ed urbanistica.

ed i documenti in allegato prodotti:

accoglie la domanda di iscrizione _____

si riserva.

Il Comitato, come sopra composto, sciogliendo la riserva che precede, promesso in diritto:

- che, ai sensi del 1° co. dell'art.15 delle disp. di attuaz. del C.p.c., "possono tenere l'iscrizione nell'Albo (dei Consulenti tecnici) coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia...";
- che "per dimostrare la speciale capacità tecnica", chi chiede l'iscrizione all'Albo può esibire "titoli e documenti" (art.16, 2° co. n.5 e le citate disposizioni di attuazione);
- che quindi, per ottenere l'iscrizione nell'albo in oggetto, non è sufficiente la normale competenza tecnica che deriva la possesso del diploma o della laurea o dal positivo esercizio anche prolungato nel tempo dell'attività tecnica, ma sono necessari elementi documentali tali che provino che il richiedente ha conseguito "speciale" (cioè non comune) "competenza tecnica" nella o nelle materie per le quali chiede l'iscrizione;
- che la speciale competenza tecnica è voluta dal legislatore per consentire al giudice di poter fidare su di essa ed utilizzare la stessa nell'espletamento delle delicate e complesse funzioni istruttorie e decisorie demandategli dalla legge.

Ritenuto che, i titoli ed i documenti prodotti valutati alla luce dei principi surriportati,

sono

non sono

sufficienti a provare, che il richiedente è in possesso della "speciale (cioè non comune) competenza tecnica" nella o nelle materie per le quali chiede l'iscrizione all'albo,

P.Q.M.

accoglie

respinge la domanda

rinvia l'esame della domanda all'udienza del _____ ore _____ invitando il richiedente a produrre entro 30 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento ulteriore documentazione al fine di provare il possesso della "speciale competenza tecnica" nella o nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione.

Adoristi:

N.B.: ai sensi del disposto dell'art.15 disp. att. C.p.c. contro il provvedimento del Comitato è ammesso reclamo entro 15 gg. dalla data della notifica al Comitato presso la Corte d'Appello.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Concetta Miozzi